

**R.G. 114-2/24 P.U.**



**TRIBUNALE DI CHIETI  
SEZIONE FALLIMENTARE**

composto dai Sig.ri Magistrati:

dott.	Guido Campi	Presidente
dott.	Alessandro Chiauzzi	Giudice Relatore
dott.	Francesco Turco	Giudice

riunito nella camera di consiglio del 15 aprile 2025;

VISTO il ricorso depositato in data 3 aprile 2025, con cui la società Hardware System e Tecnologia Italia S.r.l., con sede in Chieti, via Piaggio n. 1 (P. Iva 08573171009, iscrizione REACH 156696), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Lupi, in virtù di procura posta in calce al ricorso, ha proposto domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale diretta o (eventualmente) indiretta, ai sensi dell'art. 44 C.C.I.I., riservandosi di presentare, entro un termine da assegnare, una proposta definitiva di concordato, corredata di piano e documentazione;

PRESO ATTO che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, l'elenco nominativo dei creditori, unitamente all'indicazione dei rispettivi crediti, nonché una aggiornata visura camerale;

RITENUTO che

- da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda, in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale dell'impresa, ricompreso nel circondario del Tribunale di Chieti;
- può dunque accogliersi la domanda di richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emerge dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;



- in base alla concreta situazione patrimoniale finanziaria emergente dalla documentazione contabile è opportuno disporre tanto la nomina di un Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 44 C.C.I.I., con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura, tanto gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che per brevità sono indicati direttamente in dispositivo;
- va disposta delega al Giudice Relatore ai fini della valutazione della domanda di concessione delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 54 comma 1 C.C.I.I.;

**p.q.m.**

VISTO l'art. 44 C.C.I.I.,

- fissa termine fino al 13 giugno 2025, entro il quale la ricorrente dovrà depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità nonché la documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2 C.C.I.I.;
- nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Cristina Elena Cazacu (iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Crisi al n. 3808 del 31 marzo 2023);
- dispone che il Commissario Giudiziale riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
- autorizza il Commissario Giudiziale, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/10 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- dispone che la ricorrente, entro le scadenze del 13 maggio 2025 e del 13 giugno 2025 depositi relazione avente ad oggetto la gestione finanziaria dell'impresa e l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- dispone che, entro i medesimi termini, la debitrice depositi una relazione sulla situazione



- patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, sarà iscritta nel registro delle imprese, a cura della Cancelleria;
- ordina alla ricorrente il versamento, entro il termine perentorio di dieci giorni a partire dalla comunicazione di questo provvedimento, della somma di € 10.000,00, per le spese della procedura;
  - visto l'art. 55 C.C.I.I., delega il Giudice Relatore alla valutazione della domanda di emissione delle misure cautelari e protettive.

Chieti, 15 aprile 2025

*Il Presidente*  
*dott. Guido Campli*

*Il Giudice Rel.*  
*dott. Alessandro Chiauzzi*

